



COMUNE DI VALLATA

Provincia di Avellino

Sede : Vallata Corso Kennedy, 1 - cap. 83059

Cod. Fisc.: 81000190645

Tel. 0827 91008 fax 0827 91870 sito INTERNET: www.comune.vallata.av.it

ORDINANZA N° 1 del 8/01/2022

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

IL SINDACO

VISTA la L. n. 35/2020 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; **VISTA** la L. n. 74/2020 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTA la L. n. 87/2021 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”;

VISTA la L. n. 126/2021 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”;

VISTO il D.L. n. 127/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 19/11/2021 n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;

VISTO il D.L. n. 139/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 03/12/2021 n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;

VISTO il D.L. 26 novembre 2021, n. 172, e, in particolare, l'art. 5, comma 1, ai sensi del quale: “*All'art. 9 - bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni (...) b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: 2 -bis. Nelle zone gialla e arancione, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2, lettere a) , b) e c -bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo, nel rispetto della disciplina della zona bianca. Ai servizi di ristorazione di cui al comma 1, lettera a), nelle predette zone, si applica il presente comma ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1*”;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Campania ed in particolare la n. 27/2021 e la n. 28/2021;

VISTE le Ordinanze del Ministro della Salute;

VISTO il D.L. n. 221/2021 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza nazionale e previste ulteriori misure di contenimento della diffusione dell'epidemia Covid-19, in particolare l'art. 1 comma 1:

“In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e' ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022”; è stato esteso l'obbligo dell'uso dei DPI all'aperto anche in zona bianca; è previsto l'obbligo dell'utilizzo del DPI FFP2 per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto; fino al 31 gennaio 2022, sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implicino assembramenti in spazi aperti, sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

PRESO ATTO della crescita dei contagi registrati nelle ultime settimane sul territorio di questo Comune e del numero delle persone sottoposte a sorveglianza sanitaria-isolamento fiduciario/quarantena sulla base delle indagini epidemiologiche espletate a seguito delle comunicazioni dei casi di positività da parte dei competenti organismi sanitari;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, in via precauzionale, di adottare ogni ulteriore misura idonea a contenere il rischio di maggiore diffusione della patologia virale in corso ed a garantire le condizioni di massima sicurezza possibile ai cittadini;

VISTA la legge 23 dicembre 1978 n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e, in particolare, l'art. 32 che dispone *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle 2 medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;

VISTO l'art.50 D. Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che *“... in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.”*;

VISTO il D. Lgs. n. 112/1998, in particolare l'art.117 (Interventi d'urgenza) sancisce che *“in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.”*

CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente evitare ogni forma di assembramento su area pubblica e violazioni degli obblighi di distanziamento fisico e di corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, con maggiore attenzione ai luoghi ed alle occasioni che possono determinare una assidua frequentazione con la contemporanea presenza di molteplici persone e con il conseguente affollamento che rende impossibile il mantenimento in maniera costante e sicura del previsto distanziamento;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID -19, con andamenti non preventivamente controllabili, per il suo carattere particolarmente aggressivo e diffusivo nella popolazione;

CONSIDERATO CHE

- nelle ultime settimane nell'ambito del territorio comunale si è registrato un aumento esponenziale del numero dei contagi da COVID-19;

- allo stato sussiste l'urgenza di tutelare con tempestività la salute della popolazione, vista la situazione eccezionale e straordinaria dell'emergenza sanitaria in atto, suscettibile di evoluzione negativa, considerata anche la diffusione di varianti al virus;
- si rende necessario, pertanto, adottare e fin da subito misure drastiche e generalizzate al fine di allentare la pressione epidemiologica sull'intera popolazione, ed in particolare di quanto più possibile gli assembramenti di persone, tenuto conto soprattutto delle caratteristiche del paese, fino a quando i dati epidemiologici dimostrino una progressiva diminuzione della diffusione del virus sul territorio comunale;
- sono necessarie misure che favoriscono una drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone soprattutto senza Dispositivi di Protezione Individuale;
- le misure adottate saranno costantemente monitorate in base all'andamento della curva epidemiologica;

VISTO il D.L. n. 1 del 07/01/2022 pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana n. 4 del 7/01/2022 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore";

TENUTO CONTO dell'ordinanza n. 1 del 07/01/2022 del Presidente della Giunta Regionale Campania;

VISTA l'incidenza dei casi positivi riscontrati sul territorio comunale, così come evidenziato dalla piattaforma della Regione Campania;

SENTITI per le vie brevi i Dirigenti Scolastici;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali volte al contenimento del rischio, ad oggi estremamente elevato, di diffusione del virus SARS-Covid-19 ed in particolare delle sue varianti all'interno della popolazione comunale ed in particolare di quella scolastica, e comunque a tutela della sanità pubblica complessivamente intesa;

RITENUTO in particolare di dover procedere, a conferma ed integrazione della ordinanza n. 1 del 7 gennaio 2022 adottata dal Presidente della Giunta Regionale Campania, alla sospensione delle attività didattiche e scolastiche in presenza della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, in ragione della diffusa difficoltà da parte degli Istituti Scolastici Locali e dell'ASL territorialmente competente ad assicurare il rispetto delle recenti misure statali adottate con il D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022 per la ripresa delle attività scolastiche in presenza, nelle more che sia dia corso e porti a termine la preannunciata campagna vaccinale rivolta alla popolazione di età compresa tra i 5 e gli 11 anni;

RITENUTO altresì di dover disporre la sospensione per un periodo limitato delle attività didattiche e scolastiche in presenza delle scuole secondarie di secondo grado, in attesa che si porti definitivamente a compimento la campagna vaccinale della popolazione studentesca interessata composta da studenti provenienti per giunta dai Comuni limitrofi ed anche da altre Regioni, nonché in attesa che sia garantito un sistema di tracciamento dei casi di positività e degli stretti contatti che consenta lo svolgimento delle attività didattiche in presenza in condizioni di assoluta sicurezza sanitaria;

RITENUTO infine di dover disporre fino al 28 gennaio 2022 la chiusura al pubblico degli Uffici Comunali, fermo restando il regolare espletamento di tutti i servizi e le attività di competenza dell'Ente e fatti salvi i casi di urgenze debitamente comprovate e documentate che dovessero richiedere la presenza fisica dell'utente presso l'Ufficio Comunale, subordinando in ogni caso l'accesso dell'utenza al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2 del D.L. 52/2021 ed anticipando al giorno 10 gennaio 2022 gli effetti temporali delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022;

VISTI

-l'art. 32 comma 3 della legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenza in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

- gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 267/2000 Testo Unico Enti Locali;

ORDINA

Fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica, fermo restando l'obbligo di rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti, e per le motivazioni in premessa citate, fino a nuove disposizioni:

- **la sospensione delle attività scolastiche e didattiche in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado dal 10 al 29 gennaio 2022 nonché la sospensione delle attività scolastiche e didattiche in presenza della scuola secondaria di secondo grado dal 10 al 22 gennaio 2022.** Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
- La chiusura al pubblico degli uffici comunali fino al 28/01/2022, con accesso garantito agli utenti per le sole urgenze e/o emergenze a condizione che ne sia fatta tempestiva prenotazione telefonica al n. 082791008 e che l'utente, ai fini dell'accesso ai pubblici uffici, sia in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87; a tal fine le verifiche sull'accesso agli uffici pubblici avvengono nel rispetto delle prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali e sono effettuate dal personale dipendente comunale all'uopo preposto/incaricato;

Il personale della Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia sono incaricate della vigilanza per l'esatta osservanza dell'ordinanza.

AVVERTE

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in alternativa proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120.

DISPONE

che la presente ordinanza

- sia inviata alla Prefettura di Avellino, all'ASL di Avellino, alla locale Stazione Carabinieri, al Servizio di Polizia Locale e ai Dirigenti dei suddetti Plessi Scolastici
- sia data comunicazione alla cittadinanza a mezzo di affissione all'Albo Pretorio Comunale fino alla data di scadenza del provvedimento;

Dalla Civica Residenza, li 08 gennaio 2022



**Il Sindaco
Giuseppe Leone**